



## GIUNTA COMUNALE

**PROPOSTA N° PDGC-151-2020**

**OGGETTO :** *Costituzione nel giudizio promosso davanti alla Corte di Cassazione.*

Scandicci, lì 23/09/2020

---

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**  
(art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000)

**IL DIRIGENTE DEL  
SETTORE 3 - RISORSE**

*Dott. Alberto De Francesco*

[Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e smi (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa]

**PROPOSTA N° PDGC-151-2020**

**OGGETTO :** *Costituzione nel giudizio promosso davanti alla Corte di Cassazione.*

**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la conforme proposta di deliberazione PDGC n. 151/2020, presentata dal Dirigente del Settore 3 – Risorse, Dott. Alberto De Francesco;

Premesso che:

- questa Amministrazione Comunale ha notificato gli avvisi di accertamento n. 20100000432 e n. 20110000204 relativi all'Imposta Comunale sugli Immobili per gli anni 2010 e 2011 al Sig. ROBERTO CESARE PIO, per il recupero dell'imposta dovuta per il possesso di fabbricati e successivamente l'avviso di accertamento n. 20130000114 relativo all'imposta municipale propria per l'anno 2013;
- il Sig. ROBERTO CESARE PIO ha inoltrato distintamente ricorso avverso gli avvisi di accertamento sopra descritti, contestando la legittimità e la fondatezza degli atti;
- la Commissione Tributaria Provinciale con sentenza n. 88/2/2017 del 28.11.2016 depositata il 23.01.2017 ha respinto i ricorsi riuniti, compensando le spese;

Dato atto che:

- il Sig. Pio ha proposto ricorso in appello avverso la Sentenza sopra richiamata;
- la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, Sezione 8, con ordinanza n.1055/2018 depositata il 14.12.2018 ha disposto la sospensione del giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, comma 1-bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in attesa del deposito della pronuncia relativamente ad altro giudizio pendente dinanzi alla stessa Commissione tributaria Regionale;
- con Sentenza n. 180/8/2020, pronunciata il 29.01.2020 nel giudizio riassunto e depositata il 13.02.2020, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha respinto l'appello e compensato le spese;

Rilevato che nel rispetto del termine di cui all'articolo 51 del D.lgs 546/1992 la Sentenza sopra indicata è stata oggetto di ricorso innanzi la Suprema Corte di Cassazione, notificato al Comune di Scandicci a mezzo pec del 04.09.2020 ns prot. 32668 del 07.09.2020;

Valutato che il termine per la costituzione in giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione è fissato dall'articolo 370 c.p.c;

Considerato che lo Statuto Comunale all'articolo 67 comma 3 stabilisce che i Dirigenti dell'ente resistono alle liti, sino al secondo grado di giudizio, adottano allo scopo apposita determinazione con la quale assegnano l'incarico al patrocinante dell'Ente;

Dato atto altresì che nei procedimenti promossi davanti alla Corte di Cassazione hanno la capacità di stare in giudizio, ai sensi dell'articolo 82 c.p.c, i difensori iscritti nell'albo dei patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori;

Ritenuto di doversi costituire nel giudizio suddetto instaurato dinanzi alla Corte di Cassazione al fine di resistere e controdedurre alle pretese avanzate dal ricorrente;

Considerato che l'Avvocato interno dell'Amministrazione Comunale, Responsabile dell'U.O.A Avvocatura Comunale, ha comunicato di non poter assumere, per ragioni personali, la difesa dell'Ente nel presente giudizio;

Ravvisata pertanto la necessità di individuare un Avvocato cassazionista cui conferire la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel suindicato giudizio;

Visto il combinato disposto degli articoli 4 e 17 del nuovo Codice degli Appalti pubblici, di cui al D. L.vo 50/2016 che prevede che le disposizioni dello stesso Codice non si applicano ai servizi legali ivi elencati, tra cui la rappresentanza legale e visti i principi di cui all'art. 4 relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi;

Considerato che il Dirigente del Settore Risorse, incarico conferito con atto del Sindaco n. 340/2019, procederà con proprio atto all'individuazione di un Avvocato cassazionista cui conferire la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione Comunale;

Viste la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 04.02.2020, ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (Art. 151 del D.lgs n.267/2000 e art. 10 D.lgs 118/2011 e Piano Triennale degli incarichi di collaborazione 2020-2022(Art.3c.55L.24.12.2007n.244)" , nonché la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 07.02.2020, ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022. Parte finanziaria" e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 17.04.2020, ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022. Parte programmatica", e successive integrazioni e modificazioni;

Dato atto della competenza della Giunta Comunale all'emanazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D.lgs 267/2000;

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra riportata ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs 546/1992;

Visto il D.lgs 267/2000;

Con votazione unanime

**DELIBERA**

- 1) Di resistere, per i motivi espressi in premessa, al ricorso promosso dinanzi alla Corte di Cassazione dal Sig. Pio Roberto Cesare per l'annullamento della Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.180/8/2020 del 29.01.2020 e depositata in data 13.02.2020 e di autorizzare pertanto la costituzione in giudizio dell'Amministrazione Comunale.
- 2) Di dare atto che il Dirigente del Settore Risorse procederà con proprio atto all'individuazione di un Avvocato cassazionista cui conferire la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione Comunale.
- 3) Di dare atto, altresì, che il mandato alle liti verrà conferito dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Scandicci.

Quindi,

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

Ravvisata la necessità di procedere alla costituzione in giudizio  
con votazione unanime,

#### **DELIBERA**

- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.